

**DELIBERAZIONE 24 GENNAIO 2023**

**12/2023/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1235<sup>a</sup> riunione del 24 gennaio 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);

- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2022, 36/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 36/2022/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità (di seguito: Direttore DSAI) 19 luglio 2022, DSAI/18/2022/gas (di seguito: determinazione DSAI/18/2022/gas).

**FATTO:**

1. Con la deliberazione 569/2019/R/gas (RQDG 20/25), l’Autorità ha imposto una serie di obblighi informativi in capo alle imprese distributrici del gas, tra i quali l’obbligo di comunicare all’Autorità entro il 31 marzo di ogni anno i dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione (articolo 38).
2. Successivamente alla scadenza del predetto termine, gli Uffici dell’Autorità hanno riscontrato il mancato invio dei dati relativi all’anno 2020 da parte di alcune imprese distributrici di gas, tra cui SO.GE.GAS S.r.l. in liquidazione (di seguito: SO.GE.GAS o società), esercente attività di distribuzione canalizzata di GPL e, pertanto, l’Autorità, con deliberazione 36/2022/R/gas ha intimato l’adempimento, entro e non oltre il 10 marzo 2022, tramite il sistema telematico dell’Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 38 della RQDG 20/25.
3. Anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 36/2022/R/gas è spirato senza che la società abbia provveduto ad inviare i dati di cui al citato articolo 38, relativi all’anno 2020.
4. Pertanto, con determinazione DSAI/18/2022/gas, è stato avviato, nei confronti di SO.GE.GAS, un procedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per l’accertamento della mancata ottemperanza agli obblighi di informazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Con la medesima determinazione di avvio è stato individuato, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 5, comma 1, del Regolamento Sanzioni, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 4.800 (quattromilaottocento), prevedendosi che l’eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo (comunque non inferiore al minimo edittale di 2.500 euro) entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della determinazione DSAI/18/2022/gas – previo invio dei citati dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas per l’anno 2020, di cui all’articolo 38 della RQDG 20/25 – avrebbe comportato l’estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Regolamento Sanzioni.
5. La società in data 4 agosto 2022 ha provveduto all’invio dei dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione per l’anno 2020. Tuttavia, non avendo la stessa pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
6. Nel corso dell’istruttoria la società non ha presentato memorie difensive.

7. Con nota del 14 novembre 2022 (prot. Autorità 58100), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie alla società.
8. Con nota del 21 novembre 2022 (acquisita con prot. Autorità 59837), la società ha riscontrato la predetta comunicazione, rilevando che, dopo l'intimazione, la stessa aveva comunque provveduto ad adempiere all'obbligo di invio dei dati ed evidenziando che gli unici proventi della società derivano dal modesto ricavo della vendita del gas GPL nei comuni di Limina e Roccafiorita, ricadenti nella provincia di Messina, per un totale di 53 utenze; mentre nel comune di Librizzi, anch'esso ricadente in provincia di Messina, dove vi è una sola utenza (intestata al Comune), la fornitura avviene per il solo periodo invernale.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

##### Contesto normativo

9. Con la RQDG 20/25, l'Autorità ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2020-2025 e imposto una serie di obblighi informativi in capo alle imprese distributrici del gas, tra i quali:
  - l'obbligo di comunicare all'Autorità i dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione entro il 31 marzo di ogni anno (articolo 38).
10. Gli obblighi di comunicazione all'Autorità di dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione, di cui al citato articolo 38, valgono per le imprese distributrici di gas diversi dal gas naturale, limitatamente al comma 2, con esclusione delle lettere c), d), e) e l), e ai commi 3, 8, 10, lettere a), b) e c), 11, 13 e 14, del medesimo articolo 38 della RQDG 20/25 (cfr. art. 2, comma 2, lett. b) RQDG 20/25).
11. Gli obblighi di comunicazione, previsti dalla regolazione, sono strumentali all'esercizio del potere di vigilanza dell'Autorità, per il riscontro della piena attuazione della disciplina regolatoria e, in particolare, per il rispetto della regolazione dei servizi di distribuzione del gas, di cui alla RQDG 20/25.
12. L'azione di vigilanza viene esercitata a partire dall'analisi dei dati comunicati dalle imprese distributrici ed è, pertanto, fondamentale che tutte provvedano ad adempiere agli obblighi di comunicazione.
13. La violazione contestata con la determinazione DSAI/18/2022/gas risulta confermata in quanto dall'analisi degli atti è emerso il mancato rispetto da parte della società, dell'articolo 38, della RQDG 20/25, oggetto della intimazione di cui alla deliberazione 36/2022/R/gas. Al riguardo, si prende atto che la società, come sottolineato dalla stessa nella nota di riscontro alla CRI, in data 4 agosto 2022, ha provveduto all'invio dei dati di cui all'articolo 38 della RQDG 20/25, relativi all'anno 2020.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

14. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
- L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
15. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta omissiva della società si pone in contrasto con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali all'esercizio del potere di regolazione e vigilanza dell'Autorità. In merito a tale profilo, come già rilevato al punto 13, si prende atto che la società, in data 4 agosto 2022, ha inviato i dati di cui all'articolo 38 della RQDG 20/25, relativi all'anno 2020.
16. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e alla *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti.
17. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che, dall'ultimo bilancio di esercizio disponibile relativo all'anno 2020, la società ha realizzato un fatturato pari ad euro 56.674. Si prende atto della messa in liquidazione della società con atto iscritto nel Registro delle Imprese in data 29 gennaio 2019.
18. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00)

#### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione da parte di SO.GE.GAS S.r.l. in liquidazione, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 38, della RQDG 20/25, oggetto della intimazione di cui alla deliberazione 36/2022/R/gas;
2. di irrogare nei confronti di SO.GE.GAS S.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'art. 2 comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00);
3. di ordinare a SO.GE.GAS S.r.l. in liquidazione di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del

- pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare a SO.GE.GAS S.r.l. in liquidazione di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
  6. di comunicare il presente provvedimento a SO.GE.GAS S.r.l. in liquidazione (P. IVA 03021150879) mediante pec all’indirizzo sogegassrl@pec.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 gennaio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*